

La social card non può essere regionale
di
Giovanna De Minico*

(pubblicato su Europa, 17 Febbraio 2010, p. 9)

Per la Banca d'Italia le famiglie italiane diventano sempre più povere e più indebitate; il reddito medio infatti sta perdendo il 4% nell'ultimo biennio, dato questo, che conferma la valutazione di via Nazionale. Il nostro Governo ha disposto già dall'ottobre 2008 un sussidio di 40 euro mensili per consentire a chi è in stato di assoluto bisogno l'acquisto di beni e di servizi di prima necessità grazie alla *social card*. La Corte Costituzionale (sentenza la n. 10 del 2010) di recente si è pronunciata su questa forma di sussidio, riconoscendogli natura di diritto sociale condizionato, cioè una prestazione ad attuazione modulata in ragione del bilancio statale: quindi un diritto ad ampiezza elastica, suscettibile di dilatarsi, ma anche di azzerarsi in tempi di magra.

E fin qui nulla di nuovo.

I profili di novità sono altri.

I giudici, partendo dalla constatazione che il povero del sud non sia diverso dal suo concorrente in povertà del nord, concordano con il legislatore della Carta nel riconoscere ai due il medesimo trattamento giuridico. In altre parole, uno Stato non può discriminare i suoi poveri in ragione di dove vivano la loro indigenza, perché il suo obiettivo, pur in una dimensione federale, rimane sempre quello di attuare una Repubblica di uguali. Ciò detto, la Corte ha negato al legislatore regionale la decisione sul *quantum*, sul come e sul tempo della prestazione sociale a favore di una disciplina unitaria, indifferenziata e indilazionabile, che, come tale, va necessariamente affidata alla competenza solitaria del decisore statale, il quale attrae a sé in sussidiarietà anche l'attività del concreto provvedere inerente alla Carta.

L'altro profilo di novità riguarda ciò che la Corte non ha detto, in quanto la struttura del giudizio con cui è stata adita non le consentiva di pronunciarsi sull'esclusione degli stranieri dal novero dei beneficiari della Carta, senza nulla togliere al fatto che cittadini e stranieri possano condividere una medesima condizione di bisogno. Ora la circostanza che la Corte con la sentenza 10 non si sia pronunciata su questa asimmetria di trattamento, rende la stessa disponibile a future definizioni da parte della Corte, sempre che la struttura del giudizio costituzionale lo consenta.

Rilevata l'omissione del legislatore, diciamo perché a nostro avviso anche gli stranieri potrebbero essere i beneficiari della carta. Tenere fuori dalla solidarietà sociale gli stranieri, è un ragionamento politico molto opinabile in quanto, se la Carta risponde a un bisogno primario della persona, non si vede perché tale funzione venga meno rispetto agli stranieri. Qui non si vuole sostenere l'equiparazione tra *civis* e straniero nei diritti di voto, equiparazione in corso di esame nelle sedi politiche

* Professore di Diritto Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Federico II- Napoli.

almeno rispetto alle competizioni locali, considerando che la titolarità di questo voto andrebbe più correttamente riferita a una cittadinanza attiva, quella conquistata giorno per giorno con il contributo continuativo al progresso economico dello Stato ospitante, che non esclusivamente agganciata a quella passiva acquisita senza meriti in virtù della nascita. Ma con la *social card* la questione verte su altro diritto: quello a condurre una vita libera dal bisogno materiale. Questi 40 euro mensili servono appunto a restituire a chi non ce la fa da solo un'esistenza dignitosa. Con ciò non si vuole dire che i 40 euro siano sufficienti a tal fine, ma si vuole semplicemente chiarire quale sia il bene della vita, che questi soldi, seppur con molti limiti, concorrono a realizzare. Il legislatore della Carta, invece, ha valutato diversamente la dignità dell'uomo: un valore, se riferita al cittadino; un niente, se a rivendicarla sia lo straniero.

Con la *social card* e la sentenza della Corte abbiamo come sempre percorso un moto ondivago: un passo avanti nell'uguaglianza tra i cittadini, uno indietro nell'uguaglianza tra le persone.